SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A08586

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli. (Ordinanza n. 3617).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli»;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3566/2007, al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Vista la nota del soggetto attuatore per le opere e gli interventi di competenza del comune di Napoli del 15 giugno 2007;

Vista la nota dell'Autorità portuale di Napoli del 19 giugno 2007;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della città di Napoli ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il definitivo ritorno alla normalità, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 citata in premessa, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, comma 3, lettera *b)*, comma 5 e 13;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 5, 7, comma 1, lettera *c)*, 13 e 20;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 10, 13, 21, 62, 66, 70, 77, 80, 122, 124, 130 e 141;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007, dopo le parole del traffico e della mobilità sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento all'area portuale».

2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 dopo le parole: «allo strumento urbanistico generale, sono aggiunte le seguenti: «allo strumento di pianificazione portuale.».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 le parole: «ovvero, nel limite del 10% ad altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici posto in posizione di comando, sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel limite di cinque unità ad altre pubbliche amministrazioni od enti pubblici poste in posizione di comando», e le parole: «nel limite massimo di trenta unità sono sostituite dalle seguenti: nel limite massimo di trentadue unità».

4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566/2007 le parole: «€ 253.654.230,63» sono sostituite dalle seguenti: «263.654.320,63», ed all'art. 2, comma 2, le parole: «dell'indennità di posizione» sono sostituite dalle seguenti: «del trattamento economico».

5. L'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007 è soppresso.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08730

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3618).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006 e n. 3602 del 9 luglio 2007;

Vista la nota del commissario delegato per la laguna di Marano e Grado del 7 settembre 2007;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2007, n. 3602, è così sostituito: «Nell'ambito delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla bonifica ed al ripristino ambientale dell'area lagunare di Marano e Grado, il commissario delegato approva i progetti degli interventi che consentono di recuperare il sito alla fruibilità ed all'uso conforme alla sua naturale vocazione. Gli interventi suddetti prevedono l'impiego dei sedimenti derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica per la costituzione di casse di colmata, di vasche di raccolta o di strutture di contenimento, da individuare nell'ambito lagunare comprendente il territorio interno alla conterminazione lagunare e quello esterno alla conterminazione stessa, lungo una fascia territoriale dell'ampiezza di 4 chilometri. L'utilizzo dei sedimenti è subordinato all'esito di specifiche campagne di verifica condotte dal commissario delegato, sull'assenza di costituenti pericolosi, ovvero ad apposite campagne di trattamento finalizzate alla rimozione degli inquinanti presenti nei sedimenti medesimi ed al conseguimento degli standard previsti per il relativo impiego. Le suddette strutture di contenimento, o casse di colmata, devono essere realizzate mediante barriere naturali e/o artificiali, aventi funzione di impermeabilizzazione e di confinamento, con un coefficiente di impermeabilità «K» minore o uguale a $1,0 \times 10^{-7}$ cm/sec. Il provvedimento commissariale di approvazione dei progetti sopra indicati sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta ed i pareri previsti dalla legislazione vigente, ivi comprese le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie a tali finalità. I progetti devono prevedere il recupero delle aree di colmata ad una fruibilità compatibile con la natura portuale del sito, come le attività di pesca, acquicoltura e diporto».

2. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2007, n. 3602, è così sostituito: «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e dalle operazioni di bonifica ed aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, per le quantità necessarie all'attuazione degli interventi previsti, possono essere temporaneamente depositati in adeguate strutture di confinamento adibite allo stoccaggio provvisorio, da individuare o realizzare anche all'interno della conterminazione lagunare. A tal fine il commissario delegato, con proprio provvedimento, ed entro i termini di vigenza dello stato di emergenza, stabilisce il termine massimo del deposito provvisorio dei predetti materiali prima della relativa messa a dimora definitiva.

3. Al comma 6 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217, le parole: «al di fuori della conterminazione lagunare» sono sostituite dalle seguenti «al di fuori dell'ambito lagunare».

4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2006, n. 3556, la lettera *d)* è così sostituita: «all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di recapito finale, dei sedimenti non pericolosi, aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, anche all'interno della conterminazione lagunare a condizione che, nell'individuazione e realizzazione dei suddetti recapiti, vengano adottate misure di particolare cautela e garanzia, tali da indicare l'esclusione di grave rischio ecologico per i luoghi interessati».

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08731

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3619).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3536 del 28 luglio 2006;

Preso atto della nota del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania del 18 settembre 2007;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 settembre 2007;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati da porre in essere nel territorio della regione Campania, necessari per il definitivo superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 citato in premessa, il presidente della regione Campania - commissario delegato, è autorizzato ad agire, ove ritenuto necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa in deroga alle seguenti disposizioni di legge:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 105, 182, 208, 212 e 269;

decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 10.

2. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al trasferimento sulla contabilità speciale del commissario delegato della somma pari ad € 64.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate, costituendo una preordinazione a valere sulla quota ordinaria da destinare al medesimo Dicastero nell'ambito della prossima delibera CIPE di riparto del FAS.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08732

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1º ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Raminez Melo Alexandra Altagracia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ramirez Melo Alexandra Altagracia, nata a Santo Domingo, il 17 aprile 1972, cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale dominicano di inginieria civil ai fin dell'accesso ed esercizio in Italia della professione ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di diploma de ingenero civil, conseguito presso l'«Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena» in data 18 novembre 1995;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores» dal 22 gennaio 1997;

Preso atto che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del suo titolo professionale con il decreto dirigenziale del 4 dicembre 2006 e che in detto decreto risulta che la prova attitudinale del tirocinio da svolgersi su architettura tecnica per il periodo di 12 mesi;

Preso atto che la sig.ra Ramirez Melo in data 6 giugno 2007, ha presentato una domanda di riesame per modificare la prova della misura compensativa del tirocinio, documentando la frequenza del corso universitario presso il Politecnico di Torino sulla materia di architettura tecnica e chiedendo anche la possibilità di ottenere la sostituzione della prova attitudinale con l'esame già sostenuto presso il politecnico;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi del 22 giugno 2007;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti;

Considerato che comunque è necessario che l'istante colmi le lacune relative alla materia di architettura tecnica, la domanda di riesame viene accolta con applicazione della misura compensativa consistente in un esame scritto e orale su architettura tecnica e solo orale su deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Novara, come da quest'ultima confermato in data 23 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ramirez Melo Alexandra Altagracia, nata a Santo Domingo, il 17 aprile 1972, cittadina dominicana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale su architettura tecnica e solo orale deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 1º ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile-ambientale.

07A08665

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Santamaria Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Santamaria Antonio, nato a Taranto il 4 ottobre 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo cademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso la «Università degli studi di Siena» in data 16 luglio 2004;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho come attestato in data 20 dicembre 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 12 febbraio 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 18 ottobre 2006 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Santamaria Antonio, nato a Taranto il 4 ottobre 1975, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A08666

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa sociale Pegaso a r.l.», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Pegaso a r.l.», con sede in Frosinone, costituita in data 5 giugno 1996 con atto a rogito del notaio dott. Perna Umberto di Frosinone, REA n. 113006 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (Matera) il 20 agosto 1964, con studio in Nettuno a Vicolo in Arcione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08664

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Arte Casearia Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 21 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 259 del 4 novembre 2004, con il quale il laboratorio Arte Casearia Srl, ubicato in Modena, via Polonia n. 33/2 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - european cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Arte Casearia Srl, ubicato in Modena, via Polonia n. 33/2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 aprile 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria. l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14, escluso p.to 6.4
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 1 e 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, per. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 e 5
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par 1, 2, 3 e 5.2
Metanolo	Reg. OIV-MA-F-AS312-03-Methan:2005 p.to 3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 B
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + DPR n. 162 12/02/65 GU SO n. 73 23/03/65
Titolo alcolometrico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 e 5 + Reg. CE 28/2004 allegato 1 par. 4 bis + Reg. CE 1493/99 allegato 2 p.to 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

07A08630

DECRETO 2 ottobre 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piacentinu Ennese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5. comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento:

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela del formaggio «Piacentinu Ennese», con sede in Enna, via Scifitello n. 54, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Piacentinu Ennese» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 16579 del 25 settembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione. unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il consorzio di tutela del formaggio «Piacentinu Ennese», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Piacentinu Ennese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio di tutela del formaggio «Piacentinu Ennese», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Piacentinu Ennese» secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota protocollo n. 16579 del 25 settembre 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Piacentinu Ennese».

Art. 2.

La denominazione «Piacentinu Ennese» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 16579 del 25 settembre 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Piacentinu Ennese» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08631

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,

successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti i decreti in data 29 gennaio 2001 e 14 maggio 2001, con i quali l'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via dell'Umiltà n. 46, a piazza della Radio n. 43, e a diminuire gli allievi da 20 a 15;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Isteba - Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini» abilitato con decreti in data 29 gennaio 2001 e 14 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da via dell'Umiltà n. 46, a piazza della Radio n. 43.

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato a diminuire il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08660

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via del Forte Trionfale n. 36, a via di Porta Castello n. 44;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» abilitato con decreto in data 16 marzo 2005 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da via del Forte Trionfale n. 36, a via di Porta Castello n. 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08661

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2005, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» di Roma è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Milano da piazza Mercanti n. 2, a via Carlo Bò n. 1;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» di Roma, abilitato con decreto in data 7 dicembre 2005 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da piazza Mercanti n. 2 a via Carlo Bò n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08662

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» di Milano, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Pomigliano D'Arco a Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005, con il quale l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» di Milano è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pomigliano d'Arco (Napoli) un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Pomigliano d'Arco (Napoli) via Vittorio Emanuele n. 1, a Napoli via Trinità degli Spagnoli n. 41;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» di Milano, abilitato con decreto in data 16 marzo 2005 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pomigliano d'Arco (Napoli) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da Pomigliano d'Arco (Napoli) via Vittorio Emanuele n. 1, a Napoli via Trinità degli Spagnoli n. 41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08663

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Catanzaro e Siracusa.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Catanzaro e Siracusa

1. A decorrere dal 25 ottobre 2007 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Catanzaro e Siracusa, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma 1° ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08613

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007.

Definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-*octies*, il quale prevede che l'Agenzia del territorio, con proprio provvedimento, definisca le modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-*septies* dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;

Visto il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato istituito presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici dell'Agenzia del territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, il quale determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e prevede l'emanazione di un apposito provvedimento per la definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, nonché la data dalla quale tale modalità di trasmissione viene resa obbligatoria;

Dispone:

Art. 1.

Modalità e forma della trasmissione in via telematica della comunicazione

1. A decorrere dal 5 novembre 2007 è attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in regime di facoltatività.

2. Dal 1º marzo 2008 la comunicazione di cui al comma 1, è trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.

3. La comunicazione di cui ai commi precedenti è redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* del presente provvedimento. Il file contenente le comunicazioni è sottoscritto con firma digitale.

4. L'Agenzia del territorio, per ogni file ricevuto, rende disponibile per via telematica l'esito positivo dei controlli di conformità ai requisiti di cui al comma precedente.

5. In caso di non conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* del presente provvedimento e nel caso di mancata sottoscrizione del file con firma digitale la trasmissione delle comunicazioni non si considera effettuata. L'esito del controllo viene reso disponibile per via telematica.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la comunicazione che contenga dati incompleti od inesatti in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, o che non sia sottoscritta in conformità al successivo art. 2, è inefficace ai fini della cancellazione ed è pertanto irricevibile; il responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare rende disponibile al creditore, per via telematica, la dichiarazione di irricevibilità della comunicazione.

Art. 2.

Provenienza delle comunicazioni

1. La verifica della provenienza delle comunicazioni trasmesse per via telematica è effettuata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il creditore, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, trasmette all'Agenzia del territorio, per via telematica, l'elenco dei soggetti abilitati alla sottoscrizione e alla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 1 in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato *B* del presente provvedimento. L'elenco è sottoscritto con firma digitale.

3. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti dell'elenco di cui al comma 2, sono trasmessi con le medesime modalità.

4. Al fine di consentire la validazione dell'elenco di cui al comma 2, il creditore invia preventivamente all'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, idoneo titolo, autenticato nelle forme di legge, da cui risultino l'identità e i poteri dei soggetti legittimati alla trasmissione dell'elenco medesimo. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti sono comunicati mediante l'invio, con le medesime modalità, di titolo sostitutivo del precedente.

5. La verifica della sottoscrizione della comunicazione e della legittimazione dei soggetti sottoscrittori viene effettuata in base all'elenco dei soggetti abilitati di cui al comma 2 validato ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica

1. In caso di irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* del presente provvedimento e sottoscritta con firma digitale, è trasmessa al

responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio su supporto informatico.

2. Durante il regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 1, in caso di irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica, la comunicazione è redatta su supporto informatico con le modalità di cui all'art. 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO *A*

```
<!-- ============================================================            -->
<!--  DTD Cancellazioni ipoteche
                                             -->
<!--  FILE: ComunicazioneCancellazioniIpoteche20070924.dtd
                                 -->
<!--  DATA: 24 settembre 2007
                                            -->
<!-- ============================================================            -->
<!-- ============================================================            -->
<!--  Struttura gerarchica:

      DatiTelematico
      |
      |______ ChiaveFile
      |      |______ Delegato
      |      |______ Ente
      |
      |______ Comunicazione+
             |
             |______ DatiIpoteca
             |      |______ DatoreIpoteca+
             |             |________ (SoggettoF | SoggettoN)
             |
             |______ DatiCreditoreOriginario*
             |      |________ (SoggettoF | SoggettoN)
             |
             |______ DatiDebitore+
             |      |________ (SoggettoDF | SoggettoDN)
             |
             |______UlterioriInfo?
                    |______ Descrizione

      ChiaveFile (Delegato, Ente)>
           Ente : Mittente (creditore attuale)

           Delegato : Persona addetta o preposta alla sottoscrizione della
comunicazione
           CodiceConservatoria e DescrizioneConservatoria : ufficio destinatario
           Comunicazione (DatiIpoteca, DatiCreditoreOriginario*, DatiDebitore+,
UlterioriInfo)>
           DatiIpoteca (DatoreIpoteca+) : Identificativo della formalità di
riferimento,
                                              data di estinzione
dell'obbligazione e
                                              soggetti debitori
           DatoreIpoteca : Soggetti contro dell'ipoteca originaria
           DatiCreditoreOriginario : Dati soggetto creditore dell'ipoteca
originaria se diverso dall'attuale
           DatiDebitore : Dati soggetto debitore cui è stata rilasciata la
quietanza
           UlterioriInfo : Ulteriori specificazioni fornite dal mittente
                                                            -->
```

```
<!-- ==========================================================           -->
<!ELEMENT Telematico (DatiTelematico)>
<!-- ============== DATI TELEMATICO -->
<!ELEMENT DatiTelematico (ChiaveFile, Comunicazione+)>

<!-- ============== CHIAVE FILE    -->
<!ELEMENT ChiaveFile (Delegato, Ente)>
<!ATTLIST ChiaveFile
      CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
      DescrizioneConservatoria CDATA #REQUIRED
>
<!-- ============= Delegato-->
<!ELEMENT Delegato (SoggettoF)>
<!ATTLIST Delegato
      Qualifica CDATA #IMPLIED
>
<!-- ============= Ente-->
<!ELEMENT Ente (SoggettoN)>
<!-- ======= DATI COMUNICAZIONE    -->
<!--CodiceComunicazione : campo di futuro utilizzo-->
<!ELEMENT Comunicazione (DatiIpoteca, DatiCreditoreOriginario*, DatiDebitore+,
UlterioriInfo?)>
<!ATTLIST Comunicazione
      CodiceComunicazione CDATA #IMPLIED
      ProgressivoComunicazione CDATA #REQUIRED
>
<!-- ============= DatiIpoteca-->
<!ELEMENT DatiIpoteca (DatoreIpoteca+)>
<!ATTLIST DatiIpoteca
      DataIscrizione CDATA #REQUIRED
      RegistroGenerale CDATA #REQUIRED
      RegistroParticolareUno CDATA #REQUIRED
      RegistroParticolareDue CDATA #IMPLIED
      DataEstinzione CDATA #REQUIRED
>
<!-- ============= DatoreIpoteca-->
<!ELEMENT DatoreIpoteca (SoggettoF | SoggettoN)>
<!-- ============= SoggettoF-->
<!ELEMENT SoggettoF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoF
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      Cognome CDATA #REQUIRED
      Nome CDATA #REQUIRED
      Sesso (M | F) #REQUIRED
      DataNascita CDATA #REQUIRED
      ComuneNascita CDATA #REQUIRED
      SiglaProvincia CDATA #REQUIRED
      Telefono CDATA #IMPLIED
      IndirizzoEmail CDATA #IMPLIED
>
```

```
<!-- ============= SoggettoN-->
<!ELEMENT SoggettoN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoN
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      Denominazione CDATA #REQUIRED
      Sede CDATA #REQUIRED
      SiglaProvincia CDATA #REQUIRED
      Telefono CDATA #IMPLIED
      IndirizzoEmail CDATA #IMPLIED
>

<!-- ============= DatiCreditoreOriginario-->
<!--MotivazioneVariazione
       0 = Variazione del creditore risultante da annotazione all'ipoteca
       1 = Variazione del creditore risultante da altri atti  -->
<!ELEMENT DatiCreditoreOriginario (SoggettoF | SoggettoN)>
<!ATTLIST DatiCreditoreOriginario
      MotivazioneVariazione (0 | 1) #REQUIRED
      DescrizioneMotivazione CDATA #IMPLIED
>
<!-- ============= DatiDebitore-->
<!ELEMENT DatiDebitore (SoggettoDF | SoggettoDN)>
<!ELEMENT SoggettoDF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoDF
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      Cognome CDATA #REQUIRED
      Nome CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT SoggettoDN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoDN
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      Denominazione CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT UlterioriInfo EMPTY>
<!ATTLIST UlterioriInfo
      Descrizione CDATA #REQUIRED
>
```

ALLEGATO *B*

```
<!--  DTD Abilitazioni utenti Comunicazioni Cancellazioni ipoteche
                      -->
<!--  FILE: AbilitazioneDelegati200709028.dtd        -->
<!--  DATA: 28 settembre 2007                                           -->
<!-- ========================================================== -->
<!--
        CFEnte:
               codice fiscale dell'Ente (banche, istituti finanziari, ecc.)
            che deve trasmettere le comunicazioni di estinzione
dell'obbligazione
        CFDelegante:
            codice fiscale dell'utente (persona fisica) incaricato
dall'Ente/istituto
            con facolta di abilitare altri soggetti alla trasmissione e/o alla
firma delle comunicazioni.
        Abilitazione:
            elemento che contiene i dati di ogni soggetto abilitato, dal
soggetto incaricato
            dall'Ente, alla trasmissione e/o alla firma delle comunicazioni.
        CFDelegato:
            codice fiscale del soggetto abilitato alla trasmissione e/o alla
firma delle comunicazioni.
        Cognome:
            cognome del soggetto abilitato alla trasmissione e/o alla firma
delle comunicazioni.
        Nome:
            nome del soggetto abilitato alla trasmissione e/o alla firma delle
comunicazioni.
        DataNascita:
            Data di nascita (nel formato AAAAMMGG) del soggetto abilitato alla
trasmissione e/o alla firma delle comunicazioni.
        ComuneNascita:
            Comune di nascita del soggetto abilitato alla trasmissione e/o alla
firma delle comunicazioni.
        ProvinciaNascita:
            Sigla automobilistica della provincia di nascita
            del soggetto abilitato alla trasmissione e/o alla firma delle
comunicazioni.
        Firma:
            Accoglie i valori per l'abilitazione o disabilitazione alla firma
dei documenti per conto dell'Ente.
            Valori ammessi:
                  A = soggetto da Abilitare
                  D = Soggetto da Disabilitare
        Trasmissione:
            Accoglie i valori per l'abilitazione o disabilitazione alla
trasmissione dei documenti per conto dell'Ente.
            Valori ammessi:
                  A = soggetto da Abilitare
            D = Soggetto da Disabilitare

-->
```

```
<!-- ============================================================ -->
<!ELEMENT Abilitazioni (Abilitazione+)>
<!ATTLIST Abilitazioni
      CFEnte CDATA #REQUIRED
      CFDelegante CDATA #REQUIRED
>
<!--  Abilitazione      -->
<!ELEMENT Abilitazione EMPTY>
<!ATTLIST Abilitazione
      CFDelegato CDATA #REQUIRED
      Cognome CDATA #REQUIRED
      Nome CDATA #REQUIRED
      Sesso CDATA #REQUIRED
      DataNascita CDATA #REQUIRED
      ComuneNascita CDATA #REQUIRED
      ProvinciaNascita CDATA #REQUIRED
      Firma (A | D) #REQUIRED
      Trasmissione (A | D) #REQUIRED
>
```

07A08783

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4037
Yen	164,54
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,483
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69185
Fiorino ungherese	250,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7049
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7508
Nuovo leu romeno	3,3538
Corona svedese	9,1630
Corona slovacca	33,577
Franco svizzero	1,6669
Corona islandese	85,17
Corona norvegese	7,7055
Kuna croata	7,3395
Rublo russo	35,1740
Nuova lira turca	1,6679
Dollaro australiano	1,5690
Dollaro canadese	1,3869
Yuan cinese	10,5516
Dollaro di Hong Kong	10,8920
Rupia indonesiana	12738,58
Won sudcoreano	1289,37
Ringgit malese	4,7677
Dollaro neozelandese	1,8466
Peso filippino	62,184
Dollaro di Singapore	2,0687
Baht tailandese	44,104
Rand sudafricano	9,6537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08811

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al	blocchetto numero	biglietti dal	al
4554683	000	59	4554684	000	59
4554685	000	59	4554611	000	59
4554612	000	59	4554613	000	59
4554614	000	59	4554615	000	59
4554616	000	59	4554617	000	59
4471085	000	59	4471086	000	59
4471087	000	59	4471088	000	59
4471089	000	59	4471118	000	59
4526023	000	59	4315290	000	59
4315291	000	59	4315292	000	59
4315293	000	59	4314258	000	59
4314259	000	59	4314260	000	59
4314261	000	59	4314262	000	59
4310518	000	59	4346738	000	59
4346739	000	59	4346740	000	59
4346741	000	59	4315396	000	59
4315397	000	59	4315398	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al	blocchetto numero	biglietti dal	al
4940383	000	29	4940384	000	29
4940385	000	29	4940386	000	29
4962137	000	29	4962138	000	29
4694651	000	29	4694652	000	29
4694653	000	29	4694668	000	29
4694153	000	29	4694154	000	29
4694155	000	29	4694156	000	29
4694157	000	29	4612638	000	29
4612647	000	29	4722367	000	29
4722368	000	29	4722369	000	29
4711885	000	29	4694925	000	29
4694926	000	29	4694927	000	29
4694928	000	29	4694929	000	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3563858	000	299
3539313	000	299
3539314	000	299
3521209	000	299
3539766	000	299
3539524	000	299
3535525	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1844536	000	299
1841547	000	299
1841548	000	299
1848779	000	299
1842256	000	299
1841640	000	299
1841641	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2017673	000	149
2042816	000	149
2184043	000	149
2174414	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1076002	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
580437	000	149
531766	000	149
531763	000	149
531764	000	149
531744	000	149
531745	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUTTI AL MARE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
785493	000	149
797547	000	149
791896	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
407150	000	59
407151	000	59
407152	000	59
370360	000	59
406320	000	59
406321	000	59
406322	000	59
406323	000	59
394095	000	59
403928	000	59
403929	000	59
405467	000	59
405468	000	59
405568	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SPIDER-MAN 3"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
430585	000	99
352459	000	99
352460	000	99
352461	000	99
364085	000	99
364086	000	99
364087	000	99
352632	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
506765	000	149
506490	000	149
523192	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2163936	000	149
2170377	000	149
2155671	000	149
2176783	000	149
2135083	000	149
2170399	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
628607	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO UN, DUE, TRIS"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
618305	000	299

07A08738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 10/06/PRV adottata in data 12 ottobre 2006 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0013900/INF-L-22 del 26 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10/06/PRV, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 12 ottobre 2006, concernente modifiche ai Regolamenti per gli interventi assistenziali.

07A08668

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 218 adottata in data 1° dicembre 2006 dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 24/IX/0013910/NOT-L-28 del 26 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 218 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 1° dicembre 2006, concernente la modifica dell'art. 20 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà.

07A08669

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 11/07 adottata in data 13 luglio 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0013231/INF-L-24 del 17 settembre 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/07, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 13 luglio 2007, con la quale sono state disposte modifiche agli articoli 7 e 11 del «Regolamento di previdenza».

07A08670

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belìce»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belìce», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Vastedda della Valle del Belice» con sede in Agrigento, via Giovanni XXIII, n. 44, acquisito inoltre il parere della regione Sicilia, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta Vastedda della valle del Belìce è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La DOP Vastedda della valle del Belìce è un formaggio di pecora a pasta filata che va consumato fresco ed all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

forma: tipica di una focaccia con facce lievemente convesse;

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 17 cm e l'altezza dello scalzo tra 3 e 4 cm;

peso: compreso tra 500 e 700 gr in relazione alle dimensioni della forma;

superficie: priva di crosta, di colore bianco avorio, liscia compatta senza vaiolature e piegature; è ammessa la presenza di una patina di colore paglierino chiaro;

pasta: di colore bianco omogeneo, liscia, non granulosa, con eventuali accenni di striature dovute alla filatura artigianale; l'occhiatura deve essere assente o molto scarsa, così come la trasudazione;

aroma: caratteristico del latte fresco di pecora;

sapore: dolce, fresco e gradevole, con venature lievemente acidule;

percentuale di grasso: non inferiore al 35% sulla sostanza secca;

percentuale di cloruro di sodio (sale): non superiore al 5% sulla sostanza secca.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona geografica di allevamento degli ovini, di produzione del latte, di trasformazione e di condizionamento del formaggio Vastedda della valle del Belìce DOP, è compresa nell'ambito dei territori amministrativi dei seguenti comuni:

a) in provincia di Agrigento: Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Sciacca;

b) in provincia di Trapani: Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita;

c) in provincia di Palermo: Contessa Entellina e Bisacquino limitatamente alla frazione denominata «San Biagio».

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il formaggio Vastedda della valle del Belìce DOP è ottenuto con latte ovino intero, crudo, ad acidità naturale di fermentazione, di pecore di razza Valle del Belìce, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Il sistema di alimentazione degli ovini è costituito dal pascolo naturale e/o coltivato, da foraggi freschi, da fieni e paglia ottenuti nella zona di produzione come individuata all'art. 3 del presente disciplinare, dalle ristoppie di grano e dai sottoprodotti vegetativi (l'erba cresciuta lungo i filari dei vigneti, frasche di ulivo della potatura invernale, cladodi di ficodindia, foglie di vite dopo la vendemmia). È consentita l'integrazione con granella di cereali, con leguminose e concentrati semplici o complessi NO OGM. Nell'alimentazione è vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di piante o parti di piante (semi) di trigonella, tapioca e manioca.

Il latte deve provenire da una o due mungiture, quella serale e quella del mattino successivo; la lavorazione deve essere eseguita entro 48 ore dall'effettuazione della prima mungitura. È consentita pertanto la refrigerazione del latte nel pieno rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il latte opportunamente filtrato con appositi setacci e/o filtri in tela, è riscaldato tradizionalmente in caldaie di rame stagnato, fino alla temperatura massima di 40ºC con fuoco diretto di legna o gas; quindi alla temperatura di 36-40ºC viene aggiunto caglio in pasta di agnello.

Il caglio utilizzato per la coagulazione essenzialmente presamica del latte si ricava dall'abomaso di agnelli lattanti degli animali indicati nel presente disciplinare di produzione. Gli agnelli vanno allevati in recinti ove non vengono a contatto con alimenti e ricevono solamente il latte materno; all'età di 25-35 giorni si procede alla mattazione prelevando l'abomaso, che si deve presentare di colore bianco opaco; si libererà dal resto dei visceri, procedendo quindi alla sua legatura con un filo di rafia o nylon; dopo averlo lavato con acqua tiepida si adagia su un graticciato per permetterne lo sgrondo e posto in un locale aerato. Trascorse tre-quattro ore e comunque quando l'abomaso si presenterà esternamente asciutto, si provvederà a cospargerlo con sale da cucina, avendo l'avvertenza, per due settimane, di rimuoverlo giornalmente affinché il sale possa interessare tutta la superficie. Nel mese successivo, i caglioli così trattati si presenteranno pressoché essiccati, assumendo consistenza più o meno pastosa. I caglioli, costituiti dalle pelli dell'abomaso e dalla pasta in essi contenuti, vengono prima ridotti in fettuccine o triturati e quindi impastati con sale da cucina molto fine, nella proporzione (in peso) di cinque parti di pasta ed una di sale, frantumando i grumi. La pasta ottenuta si passerà attraverso un setaccio, ottenendo una sostanza cremosa. La sua conservazione si effettuerà in vasi di terracotta o barattoli di vetro di colore scuro da porre in locali freschi e al riparo dalla luce. Il caglio in pasta, prima dell'uso, viene sciolto in acqua tiepida e quindi filtrato. La quantità impiegata, si aggira fra i 60-100 grammi per 100 litri di latte, con un tempo di coagulazione che varia da 40 a 50 minuti e comunque fin tanto che la rotula immersa nella tina in legno rimane in posizione verticale.

Formata la cagliata, questa deve essere rotta in grumi molto piccoli, con l'ausilio di un mestolo, detto rotula, recante una protuberanza all'apice, necessaria per una rottura omogenea della cagliata, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso; la sineresi spontanea è favorita dall'acqua calda aggiunta durante la rottura della cagliata. I grumi di cagliata depositati sul fondo del recipiente, vengono lasciati riposare per cinque minuti, affinché avvenga la coesione fra essi, quindi la massa caseosa viene prelevata dalla tina e depositata in fuscelle di giunco senza operare nessuna pressatura della pasta. La cagliata viene quindi lasciata all'interno delle fuscelle in giunco a temperatura ambiente per la maturazione (fermentazione naturale della pasta). Il tempo necessario per la maturazione cambia con il variare della temperatura dell'ambiente (più fresco è il locale maggior tempo è richiesto). Dopo 24 ore, ma nella stagione fredda anche dopo 48 ore, valutato il grado di acidificazione della pasta con pH-metro portatile (pH compreso fra 4,7 e 5,5) e/o mediante prove di filatura della pasta, la cagliata è tagliata a fette, posta in un recipiente in legno, detto «piddiaturi» e ricoperta di scotta o acqua calda alla temperatura di 80-90ºC. Il tutto si rimuove blandamente con la paletta in legno, onde favorire la fusione in un unico blocco. Si procede quindi alla filatura della cagliata dopo un tempo di immersione della pasta di 3-7 minuti. Successivamente si inizia la fase di lavorazione della pasta fuori dalla scotta o dall'acqua calda, formando dei cordoni che vengono ripiegati in due ed amalgamati a modo di trecce. Quando la pasta avrà assunto una superficie bianco-lucida si distaccano dalla massa delle porzioni a forma di sfera che vengono lavorate manualmente e richiuse nel punto di distacco. La saldatura avviene stringendo speditamente tra il pollice e l'indice le labbra della sfera, che inizialmente si presentavano sfaldate. Si pongono poi con la chiusura in basso in piatti fondi in ceramica, ove, dopo essere stati rivoltati, assumeranno la forma caratteristica della Vastedda.

La pasta è molto spurgata e, quindi, rassoda rapidamente. Successivamente, quando le forme raffreddano e prendono consistenza (dopo 6-12 ore dalla filatura) si procede alla salatura; questa viene condotta ponendo le forme di formaggio in salamoia satura di sale da cucina a temperatura ambiente, per un tempo compreso tra 30 minuti e 2 ore. Segue poi l'asciugatura in locali freschi e moderatamente ventilati e dopo 12-48 ore, possono essere consumate.

Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione e di confezionamento devono avvenire nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità ed il controllo del prodotto ed in particolar modo per salvaguardare l'aspetto microbiologico del formaggio, che essendo un prodotto «vivo», ricco di microrganismi in continua evoluzione, deve evitare di subire sbalzi termici drastici, che potrebbero avvenire nel caso in cui il confezionamento non fosse effettuato nella zona di origine.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Vastedda della valle del Belìce si caratterizza per essere un formaggio ovino a pasta filata. La qualità e le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato per la produzione del formaggio Vastedda della valle del Belìce assumono carattere peculiare e non ripetibile altrove. Molteplici sono, infatti, gli studi scientifici che hanno dimostrato come il pascolo e la sua composizione botanica costituita da leguminose, graminacee e crucifere, influenzano le produzioni casearie modificandone la loro composizione chimica ed aromatica. Inoltre la modalità di preparazione del caglio trasferisce al formaggio un patrimonio enzimatico che sviluppa aromi e sapori che non si riscontrano in altre paste filate. Una tecnologia di produzione antica ma sapiente, legata all'uso di strumenti della tradizione, conferisce inoltre quella particolarità che fa del formaggio Vastedda della valle del Belìce un prodotto unico.

Il territorio vocato alla produzione del formaggio Vastedda della valle del Belìce è caratterizzato da suoli bruni calcarei, litosuoli, regosuoli e vertisuoli e da pascoli, naturali e coltivati ricchi di essenze spontanee e di ecotipi locali, che caratterizzano la qualità e composizione del latte conferendo al prodotto finito il suo particolare sapore dolce fresco con venature lievemente acidule.

I fattori climatici dell'area di produzione della Vastedda della valle del Belìce, in considerazione della latitudine e della particolare orografia, sono diversi rispetto ad altre aree della Sicilia, infatti la temperatura media annua è di circa 16ºC, con una minima di 9ºC (in alcune annate si sono registrate temperature vicine allo 0ºC) ed una massima di 35ºC; gli ultimi rilevamenti, riferiti ad eventi stagionali più recenti e senza dubbio meno costanti ed usuali, fanno registrare andamenti medi stagionali più elevati in estate e più bassi nei mesi più freddi (gennaio-febbraio), accentuando in tal modo le peculiarità dell'ambiente.

La piovosità media annua risulta di 770 mm, con massima media in inverno di 302 mm e minima media in estate di 22 mm di pioggia.

L'ovinicoltura e l'attività casearia, nell'area di produzione del formaggio Vastedda della valle del Belìce, hanno un'antichissima tradizione; ancora oggi l'allevamento è di tipo tradizionale e viene praticato in ovili in grado di offrire un ricovero adatto alle esigenze degli ovini e al loro benessere, con positivi riflessi sulla qualità del latte prodotto che conferisce alla Vastedda della valle del Belìce le sue peculiarità.

La Vastedda della valle del Belìce è legata in maniera indissolubile al particolare ambiente edifico della zona, alle essenze pabulari locali, a caratteristiche tecnologie di lavorazione, oltre alla particolare razza ovina locale Valle del Belìce ed all'ambiente di trasformazione in cui sono presenti specifici ceppi della microflora che sono in grado di rendere la Vastedda della valle del Belìce un formaggio unico nel suo genere.

Il nome Vastedda deriva dalla forma che il formaggio acquisisce dopo la filatura quando viene immessa in piatti fondi di ceramica, «Vastedde», onde conferirgli la forma di pagnotta.

L'origine è quella di un formaggio che si produceva anche in passato dal latte della popolazione ovina della valle del Belìce da tempo conosciuta per la sua alta produttività e la resistenza alle avversità climatiche tipiche del suo habitat.

La produzione costituisce oltre che un indiscusso ed esclusivo patrimonio storico-culturale e produttivo della valle del Belice, una solida realtà commerciale in continua crescita.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare, sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo il formaggio Vastedda della valle del Belice deve recare apposto sull'involucro esterno delle forme idonee e certificate, realizzato in polietilene, il contrassegno di cui al presente disciplinare costituito dal logo, le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali. L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.

Alla denominazione «Vastedda della valle del Belìce» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P.

Il formaggio «Vastedda della valle del Belìce» viene identificato mediante un logo di forma circolare così costruito:

1) nella parte esterna, lungo il perimetro della circonferenza, con direzione da sinistra verso destra, è riportata la dicitura «Vastedda della valle del Belìce», su un rigo e di colore verde scuro; il testo è composto con il carattere Times New Roman corpo 12; all'interno, in basso, con direzione da sinistra a destra, è riportata la dicitura «Denominazione d'Origine Protetta» su un rigo e di colore bianco; il testo è composto con il carattere Zurich Xblkbt corpo 10;

2) all'interno del logo, nella parte superiore del cerchio, è raffigurato il sole stilizzato, dai contorni ben definiti e di colore giallo chiaro, dall'apice del quale si distacca una porzione a forma di lettera «V» quasi fosse una fetta; dal sole si dipartono inoltre n. 11 raggi di colore giallo, a mo' di spicchi; il tutto su uno sfondo di cielo di colore azzurro;

3) inferiormente, nella parte centrale del logo, due colline di colore verde si intersecano dando origine ad una lettera «V» resa più evidente dal richiamo a strisce di colore verde chiaro che le sormonta;

4) sulla destra vi è la raffigurazione parziale, stilizzata mediante strisce di colore giallo, di un tempio dorico, su due gradini e con quattro colonne che recano ognuna un capitello superiore; sui capitelli poggia l'architrave e quindi il tetto spiovente.

Le specifiche tecniche del logo sono:

dicitura esterna «Vastedda della valle del Belìce» = colore verde scuro Pantone 626 C;

dicitura interna «Denominazione d'Origine Protetta» = colore bianco Pantone 372 C;

sole stilizzato e porzione a forma di lettera «V» = colore beige chiaro Pantone 372 C;

raggi del sole = colore giallo Pantone 123 C;

sfondo di cielo = colore azzurro da scuro a chiaro, da Pantone 299 C a Pantone 290 C;

colline = colore verde da scuro a chiaro, da Pantone 626 C a Pantone 782 C;

richiamo a strisce a forma di lettera «V» = colore verde chiaro Pantone 369 C;

tempio dorico = colore giallo Pantone 123 C.

Dimensioni del logo: il diametro del cerchio, inclusa la dicitura «Vastedda della valle del Belìce» deve essere di cm 4,00.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP Vastedda della valle del Belìce, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

1) il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

2) gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento n. (CE) n. 510/2006.

07A08475

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali e alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti - Società per azioni (CDP S.p.A., a partire dal 15 ottobre 2007, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali a sette anni denominata BFP Premia e contraddistinta con la sigla «P01».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 1º novembre 2007, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è del 2,00% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è del 2,65%.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassadpp.it

07A08765

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N/T n. 762 del 30 marzo 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007, alla pag. 103, prima colonna, nella parte relativa al medicinale «NORAVID», dove è scritto: «Confezioni: A.I.C. n. *02086025* - «200 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2,5 ml; A.I.C. n. *02086052* - 21 capsule 400 mg.», leggasi: «Confezioni: A.I.C. n. *026086025* - «200 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2,5 ml; A.I.C. n. *026086052* - 21 capsule 400 mg.».

07A08635

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 481 del 14 maggio 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lantrea".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2007, alla pag. 58, seconda colonna, prima della voce «(Classificazione ai fini della fornitura)», deve intendersi inserita la seguente confezione: «*Confezione 30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE AIC n. 037496041/M (in base 10) 13S979 (in base 32) Classe di rimborsabilità: C*».

07A08636

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 584 del 14 settembre 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Procaptan".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2007, alla pag. 28, seconda colonna, alla voce «Produzione», dove è scritto: «Francia Servier (Ireland) Industries Ltd *Rorey* Road Arklow...», leggasi: «Francia Servier (Ireland) Industries Ltd *Gorey* Road Arklow...».

07A08637

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-239) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.